

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ISTRUZIONI PER L'USO

**REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE,
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI**

AVV. CHIARA PESCATORI

FIRENZE 18 LUGLIO 2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il patrocinio a spese dello Stato trova il suo fondamento normativo nel Testo Unico in materia di spese di giustizia, T.U.S.G., (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141)

È finalizzato all'attuazione dell'art. 24 della Costituzione e a garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il costo

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA (D.P.R. 115/2002)

ART.74 ISTITUZIONE DEL PATROCINIO

1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

PER QUALI CAUSE PUO' ESSERE RICHIESTO?

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo

Affari di Volontaria giurisdizione

Mediazione e negoziazione assistita

I PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

L'art. 74 DPR 115/2002 prevede *“è, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione [...]”*

Con sentenza n. 15175/2019 la Cassazione ha precisato che il beneficio è applicabile in ogni procedimento civile pure di Volontaria giurisdizione anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria (es. ADS)

PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

NOVITÀ DELLA RIFORMA CARTABIA

dal 30 giugno 2023

**il Patrocinio a Spese dello Stato si può richiedere per i
procedimenti che costituiscono condizione di procedibilità**



Ampliate le materie

PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

NOVITÀ DELLA RIFORMA CARTABIA

Resta fermo il limite di reddito per accedere al PSS stabilito dagli artt. 76 e 77 del Testo unico sulle spese di giustizia

Le procedure di ammissione al beneficio sono disciplinate rispettivamente all'interno del decreto legislativo sulla mediazione (D.lgs. n. 28/2010) e della legge sulla negoziazione assistita (L. n. 162/2014).

LIMITI DELLA RIFORMA

- **il beneficio del pss è limitato solo alle controversie obbligatoriamente demandate al previo esperimento della mediazione o della negoziazione assistita.**
- **esclusa dal PSS** la mediazione «volontaria», e cioè fuori dal novero delle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità della domanda
- **l'auspicio** è che gli strumenti di risoluzione alternativi delle controversie divengano un vero e proprio diritto generalizzato delle persone con redditi più bassi così che le stesse possano scegliere di conciliare ogni loro controversia (e non solo quelle indicate dallo Stato), evitando di ricorrere alla lite giudiziaria.

CHI PUO' RICHIEDERE IL PSS?

- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
- cittadini extracomunitari che intendono impugnare il provvedimento di espulsione o le decisioni in merito alle domande di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato;
- apolidi residenti in Italia;
- enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro;
- Il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato se il decreto del Giudice Delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese (art. 144 DPR 115/2002)

DEROGHE

(Art. 76 DPR 115/2002)

1) Non possono essere ammessi al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato i soggetti condannati in via definitiva per i reati indicati nell'art. 76, comma 4 bis perché anche i proventi illeciti possono concorrere a far superare la “non abbenza” (Cass. Pen. 836/2018).

2) Sono, invece, ammissibili al beneficio, a prescindere dal reddito le persone offese da determinati reati (572 c.p., 583 bis c.p., 609 bis c.p., ecc.).

3) Sono ammissibili, inoltre, i minori stranieri non accompagnati.

DEROGHE

(Art. 76 DPR 115/2002)

4) Sono ammissibili, altresì, i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dall'altro genitore.

5) Nei procedimenti di adottabilità possono godere del beneficio i minori rappresentati dal Curatore speciale nominato dal Tribunale per i Minorenni. È irrilevante il reddito dei genitori (L. 183/1983).

QUANDO PUO' ESSERE CHIESTO IL PSS?

- la domanda può essere presentata in ogni stato e grado del processo sino alla definizione dello stesso, ma non se il procedimento è già concluso



DECORRENZA

- gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza
- quando vengono richieste delle integrazioni all'istanza la data di riferimento rimane sempre quella del deposito.

LA COMPETENZA

(Art. 124 Testo unico in materia di spese di giustizia D.P.R. 115/2002)

- **L'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine del luogo dove la causa pende o dove deve essere radicata.**
- **Per i giudizi pendenti o da radicare davanti alla Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori la competenza è del COA del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.**

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE: IL REDDITO

(Art. 76 DPR 115/2002)

- **Il reddito, attualmente, non deve essere superiore ad € 12.838,01** (importo così aggiornato dal D.M 10 maggio 2023; ex art. 77 DEL T.U.S.G. i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni)
- **La norma fa riferimento al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione presentata**
- **Il reddito del richiedente è costituito dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare ivi compreso quello del richiedente**

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE: IL REDDITO

(Art. 76 DPR 115/2002)

- **Si tiene conto del solo reddito personale del richiedente con esclusione del reddito dei familiari quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero quando il richiedente ha interessi confliggenti con gli altri familiari (es. Separazioni)**
- **Nei procedimenti civili non è prevista l'elevazione dei limiti di reddito di €. 1.032,00 per ogni componente familiare**

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE: IL REDDITO

(Art. 76 DPR 115/2002)

Il reddito imponibile ai fini del PSS

=è il reddito imponibile ai fini dell'Irpef (risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2008, n. 1).

- è stato precisato che *“si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, (...) ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecite) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile”* (Cassazione, Ordinanza n. 24378 del 2019).

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE: IL REDDITO

(Art. 76 DPR 115/2002)

- **Il reddito di cittadinanza**

nel calcolo del limite di reddito per l'accesso alla difesa a spese dello Stato si tiene conto anche delle somme esenti da IRPEF, compreso il reddito di cittadinanza.

Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 313 del 30 aprile 2021 (pubblicata sul sito dell'Ordine).

- **L'assegno di mantenimento**

Corte di Cassazione ordinanza n. 24378/2019 ha confermato la rilevanza dell'assegno per il mantenimento dei figli ai fini della determinazione della soglia reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

PER DETERMINARE IL REDDITO AI FINI DEL PSS VANNO COMPUTATI:

- I redditi di ciascun familiare convivente ad eccezione del caso in cui gli interessi del richiedente siano in contrasto con quello degli altri familiari o dei procedimenti relativi a diritti della personalità;**
- i redditi del convivente more uxorio (Ordinanza Cassazione n. 18134/2023) Nel calcolo dei redditi per il PSS sono ricompresi anche i redditi di chi, pur non essendo legato da vincoli di parentela o affinità, convive con il richiedente e contribuisce dal punto di vista economico e collaborativo alla vita in comune;**

PER DETERMINARE IL REDDITO AI FINI DEL PSS VANNO COMPUTATI:

- Le pensioni di invalidità o comunque tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione. Sono escluse le indennità di accompagnamento in quanto tale sussidio non ha natura di reddito ma è funzionale all’assistenza necessaria ai disabili;**
- Il reddito di cittadinanza;**

PER DETERMINARE IL REDDITO AI FINI DEL PSS VANNO COMPUTATI:

- Assegno di separazione o divorzio in favore del coniuge e contributo al mantenimento percepito per i figli conviventi;**
- Interessi percepiti su somme depositate su conti correnti, i proventi da fondi di investimento oppure gli interessi di BOT, CCT, BTP, ecc.;**
- Redditi esenti da Irpef ma soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. redditi da locazione a cedolare secca);**

PER DETERMINARE IL REDDITO AI FINI DEL PSS VANNO COMPUTATI:

- Sussidi, borse di studio, ecc.;**
- Proventi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (cfr Cass. Penale, Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362; Interpello Agenzia delle Entrate, risposta n. 313).**

PEGGIORAMENTO CONDIZIONI REDDITUALI RISPETTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE

(Art. 76 DPR 115/2002)

CASO: istante che pur avendo una dichiarazione dei redditi tale da non consentire l'ammissione per superamento della soglia limite, riferisca di aver subito un peggioramento della propria condizione reddituale (ad es. perché licenziato ed attualmente, documentalmente, disoccupato), tale da consentirgli di aspirare all'ammissione al Patrocinio

Cassazione penale sez. IV, 16/04/2015, n.20053

In tema di patrocinio a spese dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano l'ammissione al beneficio dell'istante, sul quale, comunque, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto

PEGGIORAMENTO CONDIZIONI REDDITUALI RISPETTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE

(Art. 76 DPR 115/2002)

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 settembre 2019, n. 37007

L'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare le condizioni per l'ammissione al PSS fa riferimento al reddito risultante dall'ultima dichiarazione.

Per ultima dichiarazione va considerata quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, quindi, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano, dunque, l'ammissione al beneficio dell'istante.

PROVA DEL REDDITO

(Art. 79 DPR 115/2002)

- **Il richiedente deve allegare all'istanza una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE rilasciata ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 con la quale è tenuto ad attestare la sussistenza delle condizioni di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.**
- **La dichiarazione deve, altresì, contenere l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito ai fini della concessione del beneficio.**

PROVA DEL REDDITO

(Art. 79 DPR 115/2002)

- **Il richiedente deve, altresì, specificare di non aver riportato condanna penale definitiva per i reati indicati nell'art. 76 d.p.r. 115/2002. Tale dichiarazione deve essere indicata nella dichiarazione sostituiva di certificazione e sottoscritta dal richiedente;**

- **PROVA DEL REDDITO**

- (ART. 79 DPR 115/2002)

- **non sono necessari : le dichiarazioni dei redditi (unico, 730) e/o i CUD**

- **e' necessaria la dichiarazione sostitutiva di certificazione**

PROVA DEL REDDITO (ART. 79 DPR 115/2002)



ORDINE E CONSIGLIO AVVOCATI PRATICANTI CITTADINI SERVIZI TELEMATICI C.P.O. CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA CONTATTI



Ordine degli Avvocati di Firenze



La modalità telematica per la presentazione dell'istanza on-line del patrocinio a spese dello Stato dal 1° febbraio 2018 è diventata l'unica forma di deposito per gli Avvocati

MODULISTICA

Si invitano gli avvocati a prendere visione dell'allegato vademecum e ad allegare alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la dichiarazione sostitutiva

VADEMECUM ([LINK](#))

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REDDITUALE ([LINK](#))

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REDDITUALE PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI ([LINK](#))

ISTRUZIONI PER LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ONORARI IN FAVORE DEL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA

ISTRUZIONI RIVOLTE AGLI AVVOCATI PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO INVIATE ALL'ORDINE DI FIRENZE TRAMITE LA PIATTAFORMA SFERA ([LINK](#))

RICHIEDERE UN CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ([LINK](#))

MODULO INSERIMENTO LISTE AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

COMUNICAZIONI

19.06.2023 – NUOVO LIMITE DI REDDITO PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

02.12.2021 – TAR TOSCANA – NUOVA ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

10.06.2021 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA DI MEDIAZIONE – AGGIORNAMENTO INFORMATIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ([LINK](#))

AGENZIA DELLE ENTRATE – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – LIMITE REDDITUALE DPR 30 MAGGIO 2002, N° 115 – REDDITO DI CITTADINANZA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – TRASMISSIONE VIA PEC/PEO DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE IN MATERIA PENALE IN FASE DI APPELLO

NORMATIVA

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Piattaforma dei crediti commerciali – Guida per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato

Segnaliamo una ordinanza della Cassazione che ha affermato il principio per il quale il giudice deve liquidare le competenze previste per il patrocinio nella stessa misura di quelle liquidate a favore della parte vittoriosa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 21611/17; depositata il 19.09.2017

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – LEGGE DI STABILITA' 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 115 DEL 30/05/2002

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.M. 15.07.2016) – COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI PER SPESE ETC. – MEF RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – GUIDA PER GLI AVVOCATI

CONTATTI

PEC : patrocinioestado-coafi@pec.it

PROVA DEL REDDITO

(ART. 79 DPR 115/2002)

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscrittonato a.....il
.....e residente in C.F.
.....ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, I comma, lettera
o) del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA CHE

il reddito annuo complessivo ai fini della presente istanza (comprensivo del reddito dei familiari conviventi) ammonta a € sussistendo, quindi, le condizioni di reddito previste per l'ammissione. Il sottoscritto, preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è attualmente pari a € 12.838,01 si impegna a comunicare, fino a che il processo non sarà definito, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell'anno precedente, che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o dall'eventuale precedente comunicazione di variazione. Dichiara, inoltre, di non aver riportato condanne (sentenza definitiva) per i reati di cui agli artt. 416*bis* c.p., 291*quater* del T.U. di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74, comma 1, T.U. di cui al D.P.R. 309/90 nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste.

Luogo e data

Firma del richiedente

Visto per autentica

Avv.



PROVA DEL REDDITO **(ART. 79 DPR 115/2002)**

ATTESTAZIONE ISEE

non ha alcuna valenza perché finalizzata solo alle prestazioni sociali agevolate e, pertanto, non deve essere prodotta né il valore risultante da tale dichiarazione deve essere utilizzato quale “reddito” della parte istante

il reddito che la norma richiede è quello imponibile ai fini irpef

non va indicato l'importo di cui alla voce “indicatore reddituale”

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

PROVA DEL REDDITO

Per i richiedenti protezione umanitaria e/o internazionale

- **L'art. 8 DPR 12 gennaio 2015 n. 21 stabilisce che la documentazione prevista dall'art. 79 DPR 115/2002 è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, pertanto, non occorre produrre la richiesta alle autorità consolari del paese di origine**

CONTENUTO INTEGRATIVO DELL'ISTANZA

(Art. 122 DPR 115/2002)

L'Art. 122 prevede che l'istanza debba contenere, a pena d'inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere

SUL MOTIVO DELLA RICHIESTA E SULL'OGGETTO

- **Esporre con chiarezza il tipo di azione che si vuole intentare e le ragioni che si intendono far valere ed indicare l'Autorità giudiziaria competente**
- **Produrre la relativa documentazione a sostegno**
- **Non è necessaria l'elencazione circostanziata dei mezzi di prova**

DOCUMENTI DA PRODURRE

- a) Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente.**

- b) Autocertificazione della situazione reddituale**

- c) Documenti a fondamento della pretesa che si intende far valere o alla quale si intende resistere. (Es.: estratto atto di matrimonio per le separazioni, sentenza di separazione o omologa per i divorzi, provvedimento che si intende impugnare, atto notificato nel cui procedimento bisogna costituirsi, ecc.)**

DOCUMENTI DA PRODURRE

- **per i procedimenti minorili nei quali è stato nominato un curatore speciale o un tutore, che avrà cura di presentare la domanda di ammissione al beneficio, occorre allegare il provvedimento di nomina e ove occorra l'autorizzazione del Giudice Tutelare;**
- **per i procedimenti in materia locatizia copia dell'intimazione di sfratto o ricorso ex art. 447 bis c.p.c.;**
- **per le impugnazioni allegare sempre il provvedimento da impugnare;**
- **per le procedure esecutive allegare, per i creditori, il titolo esecutivo e, per i debitori, l'atto ricevuto;**

DOCUMENTI DA PRODURRE

- per le procedure di mediazione, se parte attivante, occorre specificare che trattasi di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. Per la parte, invece, chiamata in mediazione, si chiede di allegare la domanda di mediazione ricevuta per la verifica dell'obbligatorietà della stessa.
- qualsiasi ulteriore documento che sia ritenuto idoneo a comprovare la fondatezza della domanda giudiziale da proporre.



ISTRUZIONI PER L'USO

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- **per via telematica tramite il portale SFERA a cui hanno accesso gli Avvocati iscritti nelle apposite liste**
- **personalmente con accesso all'Ordine o a mezzo ar**
- **nell'istanza bisogna inserire i dati relative all'Ufficio giudiziario, l'oggetto, il motivo della richiesta, i dati anagrafici del richiedente e quelli del suo nucleo familiare con indicazione dei rispettivi redditi, quelli della controparte e il nome della persona che compila la richiesta**
- **evitare errori di compilazione e di trascrizione dei dati (una volta inoltrata la domanda non è più modificabile!)**

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

CURATORE SPECIALE O TUTORE / ADS

- **la domanda di ammissione deve essere effettuata da quest'ultimi nella loro qualità di rappresentante del minore/amministrato – curatore o tutore/ADS- e non di difensore**
- **nella griglia su Sfera inserire come »ISTANTE» il nome del minore /amministrato (trasmissione atti relativi al PSS all'Ufficio finanziario competente che controlla i dati indicati con anagrafe tributaria)**
- **allegare il provvedimento di nomina ricevuto dall'autorità giudiziaria**

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- **Il curatore non deve dare per certo che il minore, in quanto minore, sia privo di redditi ma è tenuto ad accertarlo.**
- **Il minore, infatti, potrebbe beneficiare ad es. di una pensione, di una polizza vita o di una rendita da locazione, ecc...**
- **Il curatore dovrà, altresì, sottoscrivere l'autocertificazione dei redditi del minore**

ISTRUZIONI PER L'USO

COME COMPLETARE E CONTROLLARE L'ISTANZA



- **Tutti i documenti allegati all'istanza devono essere in formato pdf (non alla rovescia!)**
- **La data di invio dell'istanza corrisponde al giorno del caricamento del file firmato digitalmente che completa la procedura (e non il completamento della compilazione della «griglia»)**
- **Verificare entro 24/48 ore l'effettiva presenza della domanda nell'elenco delle pratiche (se non è presente occorre verificare di aver firmato digitalmente il modulo ed averlo caricato)**

ISTRUZIONI PER L'USO

COME INTEGRARE L'ISTANZA

Qualora i documenti allegati all'istanza non siano completi o sia necessario un chiarimento la Commissione Patrocinio a spese dello Stato del COA di Firenze può richiedere al difensore della parte istante (a mezzo PEC) i chiarimenti e/o i documenti mancanti che dovranno pervenire nel termine assegnato

Si integra rispondendo alla PEC ricevuta



NON caricare files su Sfera come fatto al momento di redazione dell'istanza!

ISTRUZIONI PER L'USO

COME INTEGRARE L'ISTANZA

La data di presentazione dell'istanza resta invariata (non si aggiorna alla data del deposito delle integrazioni)

In caso di omesse integrazioni, decorso il termine assegnato, la pratica viene archiviata



ISTRUZIONI PER L'USO

COME VERIFICARE LO STATO DELLA PRATICA


Lo stato delle pratiche è verificabile nell'ultima colonna a destra dell'elenco delle istanze trasmesse.

- ***APERTO*** = la pratica è pervenuta regolarmente e si trova nella fase iniziale di esame da parte della Commissione
- ***SOSPESO*** = in attesa di integrazioni
- ***IN ATTESA*** = fase finale della lavorazione, il provvedimento sarà deliberato nella prima adunanza utile della Commissione (il mercoledì)
- ***AMMESSO/RESPINTO*** = il provvedimento è disponibile all'interno della pratica telematica

ISTRUZIONI PER L'USO

COME REPERIRE IL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE

- ❑ **Accedere a Sfera alla sezione PSS**
- ❑ **Aprire la pratica interessata**
- ❑ **Cliccare alla scheda Protocolli**



ISTRUZIONI PER L'USO

COME REPERIRE IL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE



 **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

Utente: _____ Accedi come: Utente

Pratiche | Istanze online | **tutte** | aperte | chiuse | [Ricerche avanzate](#) | [Nuova istanza](#)

Pratica anno/n. 2020/ _____ [Torna all'elenco delle pratiche](#) | [Attiva/disattiva filtri](#)

Dati generali | Parti istanti | Controparti | Relatori | Cointeressati | Difensori | Magistrati | Oggetti | **Protocolli** ←

Modifica Pratica


Anno	Numero	Sigla sede/n.	Data e ora protocollo	Data lettera	Stato	Presentazione istanza: modalità e soggetto
2020	_____	FI / 2191	_____	_____	CHIUSO	--- -----
Materia/categoria	Apertura		Data revoca		Data provvedimento preventivo	
_____	-----		_____		_____	
Ufficio giudiziario	Agenzia delle Entrate		Mezzi di prova (clicca per espandere)			
Caricare ufficio giudiziario	_____		_____			

Relatore
Presente

Parte Istante	Controparte
Sig. _____	Sig.ra I _____
Dif. Avv. _____	-----
reddito _____	

ISTRUZIONI PER L'USO

COME REPERIRE IL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE



The screenshot displays the website of the Ordine degli Avvocati di Firenze. At the top left is the logo, a yellow star on a blue shield. Below it, the text 'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE' is written in white on a blue background. The interface includes a navigation bar with 'Pratiche | Istanze online | tutte | aperte | chiuse | Ricerche avanzate | Nuova istanza'. Below this, there are tabs for 'Dati generali', 'Parti istanti', 'Controparti', 'Relatori', 'Cointeressati', 'Difensori', 'Magistrati', 'Oggetti', and 'Protocolli'. The main content area shows a table of documents with columns for 'Anno-R.', 'Data', 'Mitt/Dest.', 'Oggetto', 'Classificazione', and 'Stato'. A sub-table below it lists documents with columns for 'Anno', 'Fascicolo', 'Anno', 'Numero', and 'Descrizione'. The 'Descrizione' column contains the following entries:

Letture	Ab	Descrizione	Dimensione	Scarica	Data e Operatore
		Documento_firmato_20201023103629104746548975.pdf.p7m		↓	23/10/2020 15:27 Segreteria
		Documento_di_identita_20201023094743104775376834.pdf		↓	23/10/2020 15:27 Segreteria
		Altro_allegato_1_20201023094745104762265264.pdf		↓	23/10/2020 15:27 Segreteria
		Altro_allegato_2_20201023094746104742247782.pdf		↓	23/10/2020 15:27 Segreteria
		Altro_allegato_3_20201023094806104779466688.pdf		↓	23/10/2020 15:27 Segreteria
		Altro_allegato_4_20201023094810104749386832.pdf		↓	23/10/2020 15:27 Segreteria
		Altro_allegato_5_20201023094815104743422854.pdf		↓	23/10/2020 15:27 Segreteria
		Provedimento di ammissione o elezione		↓	29/10/2020 17:25 Segreteria

Two large red arrows are overlaid on the image. One arrow points from the top left towards the 'Provedimento di ammissione o elezione' row. The other arrow points from the top right towards the same row. The download icon (a green arrow) for the 'Provedimento di ammissione o elezione' document is highlighted with a red square.

ISTRUZIONI PER L'USO

PER INFO O AIUTO

Utilizzare esclusivamente i seguenti canali:

Consultare sito Ordine alla voce PSS e relativi link (vademecum, istruzioni ect.)

Pec: patrociniostato-coafi@pec.it

Tel. 055/483406-470874 (il Venerdì dalle ore 9 alle ore 12)



GRAZIE!

